

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 8 maggio 1987, n. 4243.

L'erede di un soggetto in causa con il comune non si trova nella situazione di incompatibilità di cui all'art. 3, n. 4), della L. 154/1981, se non ha accettato l'eredità.

Omissis.

È noto, invece, che, quale che sia la fonte della vocazione ereditaria, la volontà del *de cuius* o la legge (art. 457 c.c.), perché il chiamato assuma la qualità di erede, occorre l'accettazione dell'eredità, in forma negoziale (art. 475, art. 484 c.c.) o di fatto (art. 476, art. 477, art. 478 c.c.) od anche in via puramente sanzionatoria (art. 485, comma 2, c.c.), ma sempre in base ad un suo comportamento volontario.

Prima dell'accettazione non si è erede, ma semplice chiamato all'eredità, munito dei limitati poteri interinali di cui all'art. 460 c.c., tra i quali non figura alcuna legittimazione processuale rispetto all'asse ereditario, tranne quella riguardante le azioni possessorie e cautelari.

Sulla base di questa premessa di ordine generale, poiché la causa di incompatibilità contestata all'attuale resistente consisteva nella asserita successione al padre, prima della sua elezione a consigliere comunale, in una lite pendente con il comune, in mancanza di qualsiasi prova circa l'avvenuta accettazione dell'eredità paterna precedentemente al sorgere del rapporto organico con detto ente, il ricorso proposto dai predetti tre elettori contro la sentenza d'appello non può essere che rigettato.

Questa perentoria conclusione non può essere elusa, appellandosi, come fanno i ricorrenti, al principio della successione *ipso iure* degli eredi, *pro quota*, nei crediti ereditari, perché, a parte che tale principio, che sembra trovare le sue fonti normative negli artt. 1295 e 1314 c.c., appare contraddetto dagli artt. 727 e 760 c.c., che danno per scontata, invece, l'appartenenza dei crediti, al pari degli altri beni del *de cuius*, alla comunione ereditaria (con la conseguenza di una loro possibile divisione consensuale o giudiziale e la correlativa esclusione, per l'effetto retroattivo di essa (art. 757 c.c.), della predetta successione *ipso iure* dei coeredi), comunque, divisione o comunione del credito presuppongono l'avvenuta successione dell'erede, che nella fattispecie, al contrario, come si è detto, non è provato che sia realmente avvenuta.

Non vale neppure invocare il principio della successione dell'erede nel processo iniziato dal *de cuius* (art. 110 c.p.c.), perché anch'esso presuppone l'avvenuto subingresso del successore universale al dante causa nei rapporti ereditari.

Mancando tale presupposto, viene meno la giustificazione dei comportamenti pretesi dai ricorrenti nei confronti dell'attuale resistente, i quali, pertanto, risultano non dovuti.

Omissis.